



COPIA

CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N.40
Registro Deliberazioni

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMU, COMPONENTE DELLA IUC.

Il giorno 25 settembre 2014 alle ore 9,00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione **straordinaria** di prima convocazione

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
			CONVERTINI Oronzo		A
CISTERNINO Gianluca Giacomo	P		LOPARCO Vito		A
ZACCARIA Giuseppe	P		CLARIZIO Saverio	P	
MASELLA Francesco	P		ZIZZI Tonio	P	
ANGLANI Gregorio	P		COLUCCI Giuseppe	P	
LEGROTTagLIE Antonio	P		ROSATO Giacomo	P	
NEGLIA Grazia	P		PAGNELLI Antonio	P	
ANGELINI Giacomo	P		CASTELLANETA Emma		A
NAPOLETANO Vito		A	FANELLI Vittorio	P	
SCIANARO Antonio	P		AMATI Luana		A
DI GERONIMO Biagio	P		DE CAROLIS Donato	P	
ALBANESE Luigia	P		BIANCHI Vito		A
PERRINI Ernesto	P				

Presiede la seduta Gianluca Cisternino nella sua qualità di Presidente
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU", COMPONENTE DELLA IUC (Imposta Unica Comunale).

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nonché dalla TASI (tributo servizi indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti);

DATO ATTO CHE la componente IMU resta disciplinata dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le numerose modificazioni e integrazioni intervenute dalla data di approvazione del regolamento IMU per l'anno 2013, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 14.02.2013, come specificate nell'elenco seguente:

- Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (in G.U. 08/04/2013, n.82) , convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 07/06/2013, n.132) ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 12-ter; (con l'art. 10, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 13, comma 13-bis.
- Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (in G.U. 21/05/2013, n.117) , convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85 (in G.U. 19/07/2013, n. 168), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 13.
- Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (in SO n.66, relativo alla G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 13; (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 9-bis; (con l'art. 2, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 13, comma 10; (con l'art. 2, comma 5-ter) la modifica dell'art. 13, comma 14-bis.
- Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (in SO n.66, relativo alla G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254), ha disposto (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 13, comma 13-bis.
- Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (in SO n.66, relativo alla G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 13.
- Il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (in G.U. 30/11/2013, n.281) , convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 (in S.O. n. 9, relativo alla G.U. 29/01/2014, n. 23), ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 12-bis) la modifica dell'art. 13.
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 707, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 1; (con l'art. 1, comma 707, lettera b)) la modifica dell'art. 13, comma 2; (con l'art. 1, comma 707, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 5; (con l'art. 1, comma 707, lettera d)) la modifica dell'art. 13, comma 10; (con l'art. 1, comma 708) la modifica dell'art. 13; nel modificare l'art. 1, comma 380

alinea e lettera h) della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. n. 212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n. 302) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 729, lettere a) ed e)) l'abrogazione del comma 11 dell'art. 13 e la modifica dell'art. 13, comma 17.

- Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in G.U. 28/03/2014, n.73) , convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121), ha disposto (con l'art. 9-bis, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 13, comma 2.

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare un nuovo regolamento IMU, quale componente della IUC, che sostituisca il precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 e art.153 D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto sotto la lettera "A" ;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti ex art. 239 TUEL -comma 1- lettera b)- punto 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Considerato che non ha chiesto di intervenire nessun Consigliere, il Presidente pone in votazione la proposta che, per appello nominale, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri assenti: n. 5 (Convertini, Loparco,Castellaneta, Amati, Bianchi)

Consiglieri Favorevoli: n. 19


Consiglieri Astenuti: n. /

Consiglieri Contrari: n. /

DELIBERA

1) di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) , quale componente della IUC (imposta unica comunale) allegato sub B);

Successivamente il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che, per alzata di mano, consegue il medesimo esito della precedente, stante il carattere di propedeuticità rispetto alla fissazione delle tariffe relative.



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.09.2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Dott.ssa Marisa Ruggiero

DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 18.06.2014

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Dott.ssa Marisa Ruggiero

DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 18.06.2014

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano 25.09.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Greco



CITTÀ DI FASANO

Provincia di BRINDISI

ALLEGATO B) ALLA DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 25/09/2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Gianluca G. Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pasquale Greco

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	7
Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	7
Art. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	7
Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI	8
Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO	8
Art. 6 - BASE IMPONIBILE	9
Art. 7 - DETRAZIONE PER LE ABITAZIONE PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9	10
Art. 8 - ESENZIONI	10
Art. 9 - FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	11
Art. 10 - RIDUZIONI D'IMPOSTA	11
Art. 11 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO, RELATIVA AI SOLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	12
Art. 12 - VERSAMENTI	12
Art. 13 - DICHIARAZIONE	13
Art. 14 - ACCERTAMENTO	14
Art. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA	14
Art. 16 - SANZIONI ED INTERESSI	15
Art. 17 - RIMBORSI	15
Art. 18 - CONTENZIOSO	16
Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	16

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Fasano dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Fasano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di l. vigenti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, terreni incolti, ecc.) sito nel territorio del Comune, ad eccezione delle fattispecie esenti e di quelle ad esse assimilate, elencate agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

- 1. Soggetto attivo dell’ imposta è il Comune di Fasano, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Art. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente art., il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 %:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
9. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di G.C., può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.

Art. 7 - DETRAZIONE PER LE ABITAZIONE PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota dello 0,4 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente art.. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, in sede di determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Art. 8 - ESENZIONI

- I. Sono esenti dall'imposta:
 - a) l'abitazione principale, le pertinenze della stessa e le fattispecie ad essa assimilabili di cui al successivo art. 9, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette all'imposta;
 - b) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche

autonome di cui all'art. 41 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 27 dicembre 1977, n. 984 e succ. mod. e int. ;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222;
 - i) I terreni agricoli ricadenti nelle zone ZAS (zone agricole svantaggiate), ai sensi della Direttiva CEE 268/75 art. 3 paragr. 4, così come individuate dalla Regione Puglia;
 - j) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

Art. 9 - FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- I. Sono equiparate all'abitazione principale, per gli effetti di cui all'art. 9, comma a), del presente regolamento:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b) l'abitazione e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di contitolarità la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso.

Art. 10 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

- I. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 9/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 € e fino a € 15.500;
 - b. del 50 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
 - c. del 25 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
3. In sede di determinazione delle tariffe, il Comune di Fasano può operare riduzioni dell'aliquota dell'imposta municipale propria riferita alle seguenti categorie: immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011), fabbricati di proprietà di imprese costruttrici (D.L. n. 1/2012), immobili locati (art. 13, comma 9, D.L. 201/2011).

Art. 11 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO, RELATIVA AI SOLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

1. La quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, è riservata allo Stato calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. L'eventuale differenza derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore a quella standard sarà a corrisposta al Comune e versata con il codice 3930.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 12 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, secondo

le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs 241/97, mediante utilizzo del Modello F 24 oppure utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale n. 1008857615 approvato dal Ministero.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 % dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento in tre rate non può essere effettuato per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.
8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.
9. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.lgs. n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. In caso di decesso del contribuente la dichiarazione potrà essere presentata dagli eredi, o anche da un solo erede per conto degli altri, entro il termine di sei mesi dal decesso stesso.

Art. 14 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del D.lgs. n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 504 del 1992, con delibera di G.C., designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dell'imposta municipale propria avviene secondo la disciplina prevista dal vigente Regolamento comunale sulle entrate tributarie, artt. 14 – 16.

Art. 16 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 €.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.
7. Trova applicazione quanto prescritto al riguardo dall'art. 13 del vigente Regolamento comunale sulle entrate tributarie.
8. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

Art. 17 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale di riferimento, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Il contribuente può scegliere di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2013 per pagare l'IMU dovuta per l'anno 2014, mediante compensazione nel modello F 24.

Art. 18 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse.
2. Il presente regolamento si applica dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della l. 23 dicembre 2000, n. 388.

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Gianluca Giacomo Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02.10.2014.

Fasano, 02.10.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco